



---

**ORDINANZA SINDACALE n° 247**

**II SINDACO**

**PREMESSO** che, ai sensi dell'art. 124, co.1 del D.Lgs. 152/2006, tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati, e che gli stessi sono disciplinati secondo criteri generali, regolati dalla vigente normativa e devono rispettare i valori limite previsti dalla stessa, e che, pertanto, sono vietati gli scarichi abusivi, non regolarmente autorizzati;

**VISTE** le segnalazioni pervenute presso i competenti uffici comunali, da parte della ditta Giovanni Putignani e Figli Srl, che svolge il servizio di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione del Comune di Bitonto e delle frazioni di Palombaio e Mariotto, relative all'arrivo di acque di vegetazione provenienti dalla lavorazione delle olive presso i citati impianti;

**CONSIDERATO CHE** la stessa ditta ha fatto pervenire i risultati dei valori analitici di laboratorio relativi agli scarichi anomali, che consentono con buona approssimazione, di correlare l'arrivo di acque di vegetazione ai citati impianti con i valori di cui alle relative analisi di laboratorio;

**CONSIDERATO** ancora che, l'arrivo agli impianti di depurazione del Comune di Bitonto e delle relative frazioni, di tali scarichi abusivi provoca il decadimento dei processi depurativi dei citati impianti, con il conseguente mancato raggiungimento dei limiti previsti dalla vigente normativa sull'effluente depurato;

**VISTO**, inoltre, che la normativa vigente subordina l'utilizzo agronomico delle acque di vegetazione provenienti dalla lavorazione delle olive, ai sensi dell'Art. 3 della L. 574 dell'11/11/1996, ad apposita comunicazione da parte dell'interessato al Sindaco del Comune in cui sono ubicati i terreni;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO il D.Lgs. 152/2006;

VISTA la L. n°574 dell' 11/11/1996;

VISTO il D.M. 6 luglio 2005;

VISTO l'art. 50 del d.lgs. n. 267 del 18.8.2000 -Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

**DIFFIDA**

1. **TUTTI COLORO CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI LAVORAZIONE DELLE OLIVE E DELL' UVA DALL' EFFETTUARE SCARICHI ABUSIVI DELLE ACQUE DI LAVORAZIONE DELLE INDICATE MATERIE PRIME NELLA RETE FOGNANTE;**
2. **CHIUNQUE EFFETTUI ATTIVITA' DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE, DAL FARLO SENZA AVER PROVVEDUTO A INVIARE AI COMPETENTI UFFICI, COMUNICAZIONE PREVENTIVA E RELATIVA RELAZIONE AGRONOMICA PREVISTE DALLA VIGENTE NORMATIVA, NONCHÉ CON LE MODALITA' PREVISTE DALLA L. N°574/1996 E DAL D.M. 06/07/2005.**

**DISPONE**

- 1) che la presente ordinanza ha validità dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Bitonto e fino al 30 aprile 2008;
- 2) che la presente ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio comunale per tutto il periodo sopra individuato;
- 3) che la presente ordinanza venga, altresì, notificata alle imprese olearie di cui all'elenco depositato agli atti dell'Ufficio Ambiente;
- 4) l'invio di copia della presente a:
  - Dipartimento Prevenzione Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. BA/2 con sede in via G.Gomes – BITONTO;
  - Comando di Polizia Municipale - SEDE;
  - AQP S.p.A. – Direzione Operativa Unità territoriale di Bari – Via Cognetti, 36 – 70121 - BARI
- 5) che la Polizia Municipale è incaricata della vigilanza e dell'esecuzione della presente ordinanza;

**INFORMA**

- Che, in caso di inosservanza di quanto disposto con la presente ordinanza, i trasgressori saranno soggetti alle sanzioni previste dal Titolo V del Decreto Legislativo 152/2006, dall'art. 8 della L. n°574 del 11/11/1996 e dell'art. 8 del D.M. 06/07/2005;
- Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica della presente ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica della presente.

**Bitonto, 26/11/2007**

*Il Sindaco*  
**Prof. Nicola Pice**